

## ALLEGATO 2

### Schema di ordinanza sindacale

**COMUNE DI .....**

Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

**IL SINDACO**

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che il sistema di sorveglianza e monitoraggio ha dimostrato la presenza nel territorio comunale di tale infestante;

Considerato, tra l'altro, che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Considerato che occorre provvedere, per contenere la diffusione, ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, finora avviata in modo sistematico solo su aree pubbliche da parte dell'amministrazione comunale, ma adesso da estendere obbligatoriamente anche nelle aree di proprietà privata al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova;

Considerata la necessità di disporre di misure che si rivolgano alla generalità della popolazione nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno quali: gommisti, florovivaisti, aziende agricole, cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'AS.L. (<sup>7</sup>), volte ad informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1 aprile – 31 ottobre 2008, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in

---

(<sup>7</sup>) Utilizzare la denominazione che sia prevista in relazione alle singole legislazioni regionali per dette aziende.

presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'AS.L. <sup>(8)</sup> competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.;

Visto il testo unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;

Vista la legge regionale .....

Visto il Regolamento comunale d'igiene;

## ORDINA

1) Ai soggetti gestori (privati cittadini, amministratori condominiali, parrocchie, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche ecc.), responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di AREE STRUTTURATE CON SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE di:

- = evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- = procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- = trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- = tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- = provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- = svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

2) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- = mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

3) A tutti i conduttori di orti e giardini, di:

- = eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- = sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- = chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

---

<sup>(8)</sup> Utilizzare la denominazione che sia prevista in relazione alle singole legislazioni regionali per dette aziende.

- 4) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
  - = adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  - = provvedere ad uno smaltimento più frequente dei pneumatici (ogni 15 gg) stoccati all'aperto nel rispetto della successiva prescrizione che ne impone lo svuotamento prima della consegna a terzi;
  - = assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 5) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
  - = stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
  - = svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
  - = assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 6) Ai responsabili dei cantieri, di :
  - = evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; oppure svuotati completamente con periodicità tale da non consentire la presenza al loro interno di larve o pupe di zanzara;
  - = sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
  - = provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque, anche meteoriche, stagnanti;
  - = assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 7) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
  - = stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
  - = svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
  - = assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 8) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
  - = eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
  - = sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
  - = chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
  - = eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

- 9) All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
- 10) la presente ordinanza ha efficacia dal 1° aprile al 31 ottobre 2008; ove non sia adottata altra successiva ordinanza, essa avrà effetto anche nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre degli anni successivi.

#### DISPONE

- 1) che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale <sup>(9)</sup> o il personale del Comune appositamente formato attraverso specifici e mirati incontri di formazione organizzati dall'A.S.L. <sup>(10)</sup>, l'A.S.L. <sup>(11)</sup>, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, nonché tutti i pubblici ufficiali dipendenti dell'Amministrazione comunale;

#### DISPONE ALTRESÌ

- 2) che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

#### AVVERTE

- 1) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale d'igiene o dell'art. 7.bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché, ove applicabile, dell'art. 650 c.p.;
- 2) che all'irrogazione delle sanzioni previste provvedano per quanto di competenza il Corpo di polizia locale <sup>(12)</sup>, l'A.S.L. <sup>(13)</sup>, ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria;
- 3) il ritiro di ogni precedente atto amministrativo in contrasto con la presente ordinanza o del medesimo oggetto;
- 4) che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e, comunque, in ogni altra forma o termine previsti dalle Leggi e/o regolamenti in vigore.

.....

IL SINDACO

---

<sup>(9)</sup> Oppure, "Municipale", in relazione alla specifica legislazione regionale in materia.

<sup>(10)</sup> Utilizzare la denominazione che sia prevista in relazione alle singole legislazioni regionali per dette aziende.

<sup>(11)</sup> Utilizzare la denominazione che sia prevista in relazione alle singole legislazioni regionali per dette aziende.

<sup>(12)</sup> Oppure, "Municipale", in relazione alla specifica legislazione regionale in materia.

<sup>(13)</sup> Utilizzare la denominazione che sia prevista in relazione alle singole legislazioni regionali per dette aziende.